

Informativa per la clientela di studio

N. 83 del 13.07.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

Gentile cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, a seguito della **sentenza n. 14041 del 27 giugno 2011**, la **Corte di Cassazione** ha stabilito che, in tema di **presunzione di redditività dei conti bancari**, l'accertamento effettuato a seguito di movimentazione bancaria ingiustificata costituisce presunzione legale applicabile non solo al reddito di impresa, ma **anche al reddito da lavoro autonomo e ai professionisti**.*

Premessa

Secondo la Cassazione, in tema di **presunzione di redditività dei conti bancari**, l'accertamento effettuato a seguito di movimentazione bancaria ingiustificata costituisce presunzione legale applicabile non solo al reddito di impresa, ma **anche al reddito da lavoro autonomo e ai professionisti**.

Le indagini bancarie

Le **indagini bancarie** consentono l'acquisizione di elementi idonei che possono essere utilizzati **ai fini della rettifica della base imponibile** dichiarata dal contribuente, se questi non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile stessa o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

I dati scaturenti dalle **movimentazioni bancarie**, pertanto, "possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una eventuale attività occulta (impresa, arte o professione) sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività".

In particolare, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 accordano all'Amministrazione Finanziaria il potere di **richiedere** agli **intermediari bancari** e finanziari **dati** e **notizie** relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti.

Ai fini delle imposte dirette, l'art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 prevede che:

- gli **accrediti effettuati** sui **rapporti** finanziari, qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non hanno rilevanza fiscale, si considerano **ricavi o compensi**;
- i **prelevamenti effettuati** e **non risultanti dalle scritture contabili**, in assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente, sono considerati **ricavi ovvero compensi**.

Ai fini IVA, l'art. 51, comma 2, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 **non effettua**, invece, **alcuna distinzione fra ricavi e compensi** ma, implicitamente, si riferisce a **tutti i soggetti sottoposti all'imposta**; conseguentemente:

- i **versamenti** effettuati devono essere considerati, in difetto di giustificazione da parte del contribuente, **cessioni di beni e/o prestazioni di servizio rese in nero**;
- i **prelevamenti** effettuati vanno, invece, considerati **acquisti e/o utilizzi di prestazioni di servizio in nero**, sempreché il contribuente non fornisca prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Presunzioni

Le norme in commento istituiscono una **presunzione legale relativa**:

- è pacifico che le presunzioni trovano applicazione sia per i **prelevamenti** sia per i **versamenti**.

ESEMPIO - Il contribuente può dimostrare che i versamenti trovano giustificazione nella contabilità o che concernono fatti fiscalmente irrilevanti.

Le **presunzioni legali bancarie**, secondo la giurisprudenza, operano anche se:

- il conto corrente ha saldo negativo;
- le entrate e le uscite sono "in pareggio".

In altre situazioni, è stato chiarito che:

- ❖ in assenza di puntuali prove, le movimentazioni bancarie non possono essere imputate ad attività diverse da quella esercitata in via principale dal contribuente.

Le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie:

- hanno carattere relativo, quindi il contribuente può fornire la prova contraria
- riguardano sia i prelevamenti che i versamenti

OSSERVA - In seguito alle **modifiche** introdotte dalla **L. 311/2004** è stata estesa l'**applicabilità della presunzione ai lavoratori autonomi**.

In merito, la Corte di Cassazione ha sancito, inoltre, che le presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari si applicano, con riferimento ai lavoratori autonomi, anche **ai periodi d'imposta antecedenti la L. 311/2004**.

Pronuncia della Cassazione

La Cassazione, con la **sentenza n. 14041 del 27 giugno 2011**, ha ricordato che l'articolo 32, n. 2), del Dpr 600/1973 dispone, nella sua attuale formulazione, che *"sono altresì posti come **ricavi o compensi** a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"*.

Nella **formulazione precedente**, in vigore fino al 31 dicembre 2004, la norma in esame prevedeva i soli "ricavi" come oggetto del controllo, ingenerando dubbi interpretativi sulla possibilità di estendere tale forma di controllo anche ai lavoratori autonomi i quali, invece, percepiscono "compensi". Per fugare ogni dubbio a riguardo, la legge 311/2004 ha modificato l'articolo 32, che dunque, nella sua **versione attuale, comprende "ricavi" e "compensi"**.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14041/2011 ha sostenuto che *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, **la presunzione legale è applicabile, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale**"*.

Pertanto, se dall'esame dei conti correnti risultano "dati ed elementi" precedentemente non contabilizzati, ciò equivale a prova legale circa la presumibile esistenza di maggiori **redditi non dichiarati**.

Grava **sul contribuente l'onere** di dimostrare che di detti ricavi "... *ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine* ...".

Analogamente, costituiscono **ricavi non dichiarati i prelevamenti** annotati nei medesimi conti e non contabilizzati "... *se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario* ...".

Movimenti bancari non imputabili al contribuente

Sebbene i conti correnti siano intestati al contribuente "accertato", quest'ultimo potrebbe eccepire di essere un semplice **prestanome**, ma, a tal fine, è suo onere dimostrare l'interposizione.

Anche se si tratta di **conti non formalmente intestati al contribuente**, essi possono essere riferibili a quest'ultimo. In tal senso, la presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie è stata altresì ritenuta operante nelle società a ristretta partecipazione, spesso a base familiare, ritenendo che i conti personali dei soci fossero fondatamente riferibili alla società.

La prova contraria

La **prova contraria** consiste all'analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna singola operazione, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici.

È stato sostenuto che:

- ❖ la prova contraria **non** può essere fornita mediante presunzioni semplici, ovvero mediante **affermazioni di carattere generale**.

Esempio. La prova contraria **può essere fornita** da documenti:

- provenienti da soggetti aventi funzione certificativa (avvocati, notai) o da terzi formalmente interessati a rapporti contrattuali con il contribuente quali rimborsi, prestiti, mutui e risarcimenti danni;
- relativi ad operazioni attinenti titoli di credito quali cambiali, assegni e polizze assicurative ("*trattasi infatti di documenti idonei a dimostrare in modo oggettivo e determinato la natura e l'origine delle movimentazioni finanziarie*").

Per contro, **non** sono **idonei** a costituire prova contraria:

- semplici scritture private attestanti flussi di denaro in entrata o in uscita (a titolo di anticipo o prestito);
- mere dichiarazioni di parte.

L'indagine finanziaria può essere estesa anche a **conti correnti intestati a soggetti terzi.**

Va ricordato che:

- **invocare il grado di parentela** degli intestatari dei conti correnti **non costituisce prova contraria**;
- la **semplice cointestazione** di un conto corrente **non costituisce prova contraria**, posto che, in ipotesi di conto di cui possa disporre, ad esempio, anche la moglie del contribuente, quest'ultimo è tenuto a indicare le specifiche operazioni bancarie riferibili al coniuge.

In materia, infatti, sussiste **inversione dell'onere della prova**: alla presunzione legale relativa va contrapposta una prova da parte del contribuente, la quale **non può consistere in una presunzione semplice o in una mera affermazione di carattere generale**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 